

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

COMUNICATO UFFICIALE N. 220/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 marzo 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Avv. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Marco Lipari – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE PEPE VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA PAGANESE/NOCERINA DEL 10.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 12.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Pepe Vincenzo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COMO/SUDTIROL DEL 10.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 136/DIV del 12.3.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 22 marzo 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete